

in diversi fabbricati di quest'epoca le prese di acqua sono ricavate in nicchie, con lavello, poste nei muri verso cortile e accessibili dai ballatoi, vicino alle scale.

È il Regolamento del 1905 che introduce il concetto che vi sia una latrina aerata per alloggio (nella proporzione di almeno un servizio ogni sei camere), conferma che la stessa non sia sporgente in bussola sui balconi, non si apra su camere di abitazione o cucine e ammette le latrine con aerazione dalle scale, soluzione assai diffusa in tali anni.

Il Regolamento del 1926 richiedeva che ogni alloggio disponesse di una cucina con acqua propria interna e una latrina (per alloggi di sole due camere è accettata una latrina ogni due alloggi); le latrine non dovevano sporgere dal fabbricato salvo mediante ancoraggio a torre (tipico elemento ritrovabile in edifici dell'epoca), non potevano aprirsi su cucine o altro locale di abitazione, dovevano essere sempre aerate direttamente, dovevano disporre di antilatrina ventilata e illuminata.

Erano accettate le cosiddette «latrine doppie» (una accessibile da ballatoio, una in corrispondenza accessibile dall'interno).

Nel 1930 una modifica al Regolamento di Igiene (29 novembre) imponeva infine l'accesso alle latrine esclusivamente dall'interno degli alloggi, secondo uno schema che si stava diffondendo ormai universalmente.

Tra le disposizioni riguardanti le **caratteristiche costruttive e realizzative** degli edifici, si segnalano le prescrizioni che si riferiscono ai balconi, ai cornicioni, alle finestre, ai camini, ai rivestimenti delle facciate.

Per quanto riguarda i **balconi** (materiali costituenti, posizione, ecc.) il Regolamento del 1843 imponeva nella loro costruzione l'uso unicamente di lastroni e mensole di pietra, ringhiere di ferro o balaustre di pietra (fatto richiamato anche dai successivi regolamenti). Se il balcone aveva sporto superiore a 25 cm doveva essere sorretto da mensola ed essere posto ad una altezza non minore di 5 m dal suolo pubblico. Si faceva inoltre obbligo nelle ristrutturazioni di sopprimere i balconi in legno.

Il successivo Regolamento del 1862 modificava l'altezza minima dal suolo a 4 m e permetteva per balconi con sporto inferiore a 25 cm altezza minima 3 m (disposizioni riconfermate dal Regolamento 1900).

Il Regolamento Edilizio del 1913 portava l'altezza minima di balconi e bovindi a 4,25 m (misurata sotto i lastroni) e a 3,50 m (misurata sotto i modiglioni). Veniva fissato inoltre lo sporto massimo in 1,60 m e comunque inferiore a 1/10 della larghezza della via (queste disposizioni furono confermate nei regolamenti successivi).

* Per quanto riguarda i **cornicioni** il Regolamento del 1843 vietava la realizzazione di pantalere in legno su via pubblica e imponeva i cornicioni. Nel caso di restauri dovevano essere soppresse le panta-

lere in legno. Il Regolamento del 1862 impose di sostituire (entro tre anni) tutte le pantalere in legno su via pubblica. A questo riguardo è possibile notare come sia frequente trovare edifici ottocenteschi con cornicioni in muratura su via e sporti in legno su cortile.

Per quanto riguarda le **finestre** il Regolamento del 1843 imponeva che quelle delle cantine fossero praticate nel muro di fabbrica, munite di inferriate, e mai aperte orizzontalmente sul suolo pubblico.

Il Regolamento del 1862 confermò tale norma con la sola eccezione di permettere aperture orizzontali sul marciapiede, in caso di portici (oppure qualora non si potesse diversamente).

Nel 1926 il Regolamento impose che la superficie finestrata degli ambienti non fosse inferiore a 1/10 della superficie della stanza e mai minore di 1,5 mq.

Per quanto riguarda la posizione dei **camini** il Regolamento 1843 vietava la costruzione di camini sui muri perimetrali che confrontavano piazze o vie pubbliche (disposizione confermata dai regolamenti successivi).

Per quanto riguarda i **rivestimenti, i materiali da costruzione** (22), le **finiture**, ecc., il Regolamento del 1843 obbligava oltre all'intonacatura dei muri in mattoni l'imbiancamento e la coloritura della facciata con quelle tinte che sarebbero state approvate dal Consiglio degli Edili.

Tra l'altro lo stesso regolamento prescriveva l'incasso nei muri dei tubi pluviali sino ad una altezza di 3 m dal suolo, vietava l'uso di legno negli stipiti delle botteghe.

Sulla questione del **colore** e delle finiture delle facciate il Regolamento del 1862 era particolarmente ampio e al cap. IX «Delle opere esteriori ai fabbricati» oltre a prescrivere l'intonacatura per tutti gli edifici (ad esclusione di quelli a costruzione laterizia a paramento con profilatura regolare) richiedeva i coloramenti esterni in tinte secondarie pallide, escluse quelle troppo vivaci o troppo scure, l'uniformità di tinteggiatura per i complessi architettonici, ecc. (24).

Oltre alle norme regolamentari precedentemente analizzate si richiamano alcune disposizioni particolari contenute in piani di fabbricazione interessanti delimitate zone della città, che hanno vincolato l'edificazione con certi tipi edilizi definiti secondo alcune caratteristiche prefissate.

Rappresentativi e fondamentali, poiché le relative prescrizioni furono riprese nei decenni successivi e applicate in altre zone, sono i piani che hanno interessato i terreni resisi liberi dai diversi spostamenti della Piazza d'Armi (25); tra questi la lottizzazione del 1872 di terreni compresi tra gli attuali Corsi Matteotti, Re Umberto, Stati Uniti, Vinzaglio, prescriveva una parte (la zona a sud di Corso Vittorio Emanuele II) pianificata a «villini e palazzine di vario stile con cortili e giardini chiusi da cancellate» (26) e una parte a libera fabbricazione vinco-